

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ASUR ANCHE IN QUALITA' DI COMMISSARIO LIQUIDATORE DELLA GESTIONE  
LIQUIDATORIA EX USL 23 DI AMANDOLA  
N. /ASURDG DEL**

**Oggetto: Definizione in via transattiva sentenza Tribunale di Ascoli Piceno n. 905/2015 nella causa promossa da T.L., S.S., T.N., T.E. nei confronti di Gestione Liquidatoria ex USL 23 di Amandola – Dott. I. Z. – A. Ass.ni. SPA.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
ASUR ANCHE IN QUALITA' DI COMMISSARIO LIQUIDATORE DELLA GESTIONE  
LIQUIDATORIA EX USL 23 DI AMANDOLA**

-----

**VISTO** il documento istruttorio, allegato alla presente Determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto, in qualità di Direttore Generale dell'ASUR Marche e contestualmente di Commissario Liquidatore della Gestione Liquidatoria ex USL 23 di Amandola;

**ACQUISITO** il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;

**- D E T E R M I N A -**


1. di prendere atto della decisione del Gruppo di Lavoro istituito dalla Regione Marche – Gestione Liquidatoria Stralcio con DGRM 1073/2008 nella seduta del 26 gennaio 2016 di addivenire ad una transazione nei termini e nei modi dell'allegato atto di transazione che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere alla definizione della vertenza promossa dai sigg.ri T.L., S.S., T.N., T.E. mediante sottoscrizione di apposito atto di transazione da parte della Gestione Liquidatoria ex Usl 23;
3. di dare atto che le somme che – a titolo di transazione – i sigg.ri T.L., S.S., T.N., T.E. dovranno versare alla Gestione Liquidatoria, saranno trattenute dall'Ente e computate come differenza della maggiore somma che la Regione Marche – Gestione Liquidatoria delle Unità Sanitarie Locali dovrà versare all'Asur a titolo di reintegro delle spese legali anticipate;
4. di trasmettere il presente atto alla Regione Marche – Servizio Sanità - Gestione Liquidatoria delle Unità Sanitarie Locali al fine del suddetto reintegro;
5. di trasmettere il presente atto all'UOC Attività Economiche e Finanziarie affinché provveda alle necessarie operazioni contabili;

6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 412/'91 e dell'art. 28 della L. R. n. 26/'96 e s.m.i.;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L. R. n. 26/'96 come novellato dall'art. 1 della L. R. 11/11/2013, n. 36;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L. R. n. 26/'96 e s.m.i..

Ancona, sede legale ASUR.


**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Dott. Pierluigi Gigliucci




**IL DIRETTORE SANITARIO**

Dott.ssa Nadia Storti



**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Alessandro Marini



La presente determina consta di n. 07 pagine di cui n. 01 allegato all'originale cartaceo

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**U.O.C. Segreteria di Direzione, Archivio e Protocollo**

**Normativa di riferimento:**

- Legge n. 13/2003 della Regione Marche e s.m.i.
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.
- Codice procedura civile
- DGRM n. 1073 del 30/07/08;

**Premesso che:**

-In data 31.5.2007 il Sig. L.T., la Sig.ra S.S., in proprio e quali esercenti la potestà sui minori T.E. e T.N., convenivano in giudizio la Gestione Liquidatoria USL 23 ed il Dr I.Z. per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal figlio T.N., al momento della nascita avvenuta nel febbraio del 1988, danni quantificati in poco meno di € 1.500.000,00.

-Con determina n. 587 del 15.10.2007 del Direttore Generale ASUR, in qualità di Commissario Liquidatore della USL n. 23, veniva deciso di costituirsi nel suddetto giudizio e a tal fine veniva conferito mandato difensivo all'Avv. Alfonso Palumbo del Foro di Ascoli Piceno.

-Il suddetto professionista si costituiva in giudizio chiamando in garanzia la compagnia Lloyd Adriatico – oggi Allianz, con la quale la USL n. 23 aveva stipulato polizza RCT all'epoca dei fatti oggetto della vertenza.

-Ad esito del giudizio nel corso del quale veniva effettuata anche CTU medica, il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza n. 905 pubblicata il 24.7.2015, ha rigettato la domanda degli attori e ha condannato gli stessi a rifondere le spese legali, liquidate in complessivi € 28.000,00 oltre accessori a favore della Gestione Liquidatoria e del Dott. I.Z. ed in € 10.000,00 in favore dell'assicurazione.

-Con atto di appello notificato in data 25 settembre 2015 gli attori proponevano impugnazione avverso la sentenza del tribunale di Ascoli Piceno n. 905/2015 chiedendo, previa sospensione dell'esecutività della stessa, la condanna della Gestione Liquidatoria e del dott. I.Z. al risarcimento della somma complessiva di € 1.717.066,09, oltre al risarcimento del danno morale, danno da stress e rimborso per spese mediche sostenute.

-Nelle more della fissazione dell'udienza di comparizione del giudizio n. 1236/2015 R.G avanti la Corte di appello di Ancona l'avv. Manfredi in qualità di legale degli appellanti proponeva la definizione della

controversia nella seguente modalità: “I Signori T.L., S.S., T.N., T.E. rinunciano agli atti del giudizio d'appello, pendente avanti alla Corte d'Appello di Ancona con il n. 1236/2015 R.G. ed all'azione, abdicando definitivamente ed incondizionatamente ad ogni rispettiva pretesa, azione, ragione, così come riproposta nel predetto gravame nei confronti di ognuna e tutte le parti convenute, con cui vengono stipulate analoghe, anche se separate, convenzioni transattive; la GESTIONE LIQUIDATORIA EX USL 23 DI AMANDOLA accetta la rinuncia agli atti ed all'azione ed, a sua volta, dichiara di rinunciare a qualsivoglia sua pretesa, azione, ragione in qualsiasi sede, in relazione ai fatti di cui all'appello n. 1236/2015 R.G. in essere avanti alla Corte d'Appello di Ancona, per cui non si costituirà neppure in giudizio e non ne promuoverà di nuovi nei confronti dei predetti appellanti; le spese di primo grado verranno versate, contestualmente alla firma del presente atto, dai Signori T.L., S.S., T.N., T.E. alla GESTIONE LIQUIDATORIA EX USL 23 DI AMANDOLA nella misura di € 6.440,00, ossia il 20% di € 28.000,00 più il 15% su detto importo pari ad € 840,00 oltre IVA e CAP, detratta eventualmente la ritenuta d'acconto; per quanto di ragione, le spese del giudizio d'appello restano integralmente compensate e, pertanto, successivamente alla sottoscrizione della transazione, nulla le parti si dovranno reciprocamente a nessun titolo, causa e ragione”.

- con nota del 30.09.2015 l'avv. V. Simoni nell'interesse dell'altro convenuto dott. I.Z. rappresentava all'avv. Palumbo, difensore della Gestione Liquidatoria della ex Usl n. 23, la disponibilità del suo assistito alla rinuncia alle spese di lite a fronte dell'abbandono del gravame promosso da parte degli appellanti.

- con nota del 1°10.2015 l'avv. Palumbo comunicava alla Gestione Liquidatoria che anche la Compagnia Assicurativa A. spa si era dichiarata disponibile ad accogliere la proposta transattiva a condizione che anche le altre parti in causa avessero parimenti rinunciato alla costituzione in appello;

- la proponente UOC nell'interesse della Gestione Liquidatoria pertanto rimetteva alla Regione Marche la valutazione in ordine alla definizione del contenzioso così come prospettata dalla difesa degli appellanti.

- In data 20.10.2015, 14.12.2015 e 26.01.2016 si è riunito il Gruppo di lavoro Gestione Liquidatoria istituito con D.G.R.M. n. 1073/2008 che, all'esito degli incontri, valutato l'elevato valore della controversia, la disponibilità manifestata dalle altre parti in giudizio, preso atto del parere dell'avv.

Palumbo, legale della Gestione Liquidatoria che ha evidenziato l'alea del giudizio di appello, ha condiviso l'opportunità di procedere alla transazione così come proposta dagli attori-appellanti.

Per quanto sopra premesso, ritenuto che l'ASUR Gestione Liquidatoria ex USL 23 di Amandola abbia interesse a transigere la controversia anche al fine di evitare la costituzione in appello, si sottopone al Direttore Generale in qualità di Commissario Liquidatore, ai fini della conseguente adozione, il seguente schema di Determina:

1. di prendere atto della decisione del Gruppo di Lavoro istituito dalla Regione Marche – Gestione Liquidatoria Stralcio con DGRM 1073/2008 nella seduta del 26 gennaio 2016 di addivenire ad una transazione nei termini e nei modi dell'allegato atto di transazione che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere alla definizione della vertenza promossa dai sigg.ri T.L., S.S., T.N., T.E. mediante sottoscrizione di apposito atto di transazione da parte della Gestione Liquidatoria ex Usl 23;
3. di dare atto che le somme che – a titolo di transazione – i sigg.ri T.L., S.S., T.N., T.E. dovranno versare alla Gestione Liquidatoria, saranno trattenute dall'Ente e computate come differenza della maggiore somma che la Regione Marche – Gestione Liquidatoria delle Unità Sanitarie Locali dovrà versare all'Asur a titolo di reintegro delle spese legali anticipate;
4. di trasmettere il presente atto alla Regione Marche – Servizio Sanità - Gestione Liquidatoria delle Unità Sanitarie Locali al fine del suddetto reintegro;
5. di trasmettere il presente atto all'UOC Attività Economiche e Finanziarie affinché provveda alle necessarie operazioni contabili;
6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 412/'91 e dell'art. 28 della L. R. n. 26/'96 e s.m.i.;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L. R. n. 26/'96 come novellato dall'art. 1 della L. R. 11/11/2013, n. 36;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L. R. n. 26/'96 e s.m.i..

**Il Direttore dell'UOC SDAP**  
*Dott. Marco Ojetti*

**Per il parere infrascritto**  
**U.O. Attività Economiche e Finanziarie – U.O. Controllo di Gestione Vasta n. 5**

Visto

**IL DIRIGENTE del CONTROLLO di GESTIONE**  
*(Dott. Alessandro Ianniello)*

**IL DIRIGENTE FF**

**U.O. Attività Economiche e Finanziarie**  
(Dott. Cesare Milani)



**- ALLEGATI -**

- 1) verbale del Gruppo di Lavoro
- 2) Schema di transazione